



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 16/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 6 luglio 2015, n. 245

Art. 8 della L.R. n. 37 del 22 maggio 1985 e s.m.i. - Autorizzazione ampliamento coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare per inerti sita in località "bocca di lupo" del Comune di Minervino Murge BT, fg. 11 ptc. Ite 158 (ex 70 ex 154) e ptc. 30-67p e 64p. Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. - soc. Unipersonale - S.S.93, Km. 74 - 85022 Barile (PZ) - P.IVA 01042740769.

L'anno 2015, addì 6 del mese di luglio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

Vista la L.R. n. 7/97 "norme in materia di organizzazione della amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98, avente ad oggetto "separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Vista il DPGR Puglia 22 febbraio 2008, n. 161 di adozione dell'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della regione Puglia, che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento, Servizi e Uffici;

Vista la DGR 26 apr 2011, n. 767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della giunta regionale;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.;

Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Visto il Putt/p ed NTA approvato con DGR 1748 del 15 dic 2000;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE ed NTA;

Visto il PPTR ed NTA approvato con DGR 176 del 16 feb 2015;

Vista la D.G.R. n. 1845 del 9 set 2014 recante: “ Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - Modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011”, attribuzione al servizio ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo”;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione n. 371 del 17 nov 2014 del Dirigente del servizio Ecologia, recante: “Atto organizzativo interno e delega ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell'Ufficio Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE, istituito con legge regionale n. 35/1985 e s.m.i.;

Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

la società Cementeria Costantinopoli S.r.l. (p.IVA 01042740769) è titolare di cava autorizzata in agro di Minervino Murge BT alla loc. Bocca di Lupo, fg. 11 ptc.IIa 154 (ex 70parte), autorizzata con Dec. 30/min/1998, Dec. 47/1999 e Determina n. 29/2011, fino al 31 mar 2022;

in data prot. 38/min/2083 del 14 dic 2005 e succ. integrazioni prot. 413/2006, prot. 1374/2007, 60812014, 9797/2014, 1843/2015, 5063/2015, 7907/2015 e 9183/2015, la società Cementeria Costantinopoli S.r.l., in persona dell'Amministratore delegato Sig. Rabasco Claudio Roberto, nato il 20 mar 1965, ha presentato istanza di ampliamento coltivazione cava di calcare per inerti in agro del Comune di Minervino Murge BT fg. 11 ptc.IIe 30a-30b-62-64-65-67, con allegata documentazione scritto-grafica;

Il procedimento amministrativo è stato avviato in data 15 ott 2007 prot. 6005/AES, con la richiesta dei pareri agli Enti/Uffici ai sensi dell'art. 13 della L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni.

In riscontro alla precitata nota sono pervenuti i seguenti pareri:

Comune di MINERVINO MURGE: In data 30 nov 2007 n. 14149, comunica l'avvenuta pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio, dal 24 ott 2007 al 22 nov 2007, senza opposizioni. Nel contempo comunica che l'area non è interessata da vincolo monumentale e che la destinazione d'uso dei terreni è "Zona E verde agricolo", nonché che l'area ricade in un TAE di tipo "c" del Putt/p, soggetta a vincolo faunistico e geomorfologico, per cui necessita il nulla osta dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo;

Servizio Foreste -Sez. Provinciale di Bari: In data 21 gen 2008 prot. 2959, ha comunicato che l'area di cava in argomento non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 3267/23 e suo regolamento, come tutto il territorio di Bari, e che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, non classificabili come "bosco", necessita di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Servizio. A norma del vigente Regolamento Regionale;

Ufficio Usi Civici: In data 16 nov 2007, prot. n. 756, ha comunicato che i terreni oggetto di attività estrattiva ricadenti in agro di Minervino Murge BT fg. 11 ptc. 30°-30b-62-64-65-66, non risultano gravati da "uso civico.

L'Autorità di Bacino della Puglia, in data 28 lug 2008, prot. n. 7481, ha ritenuto di esprimere parere di compatibilità per la cava in oggetto, con le seguenti prescrizioni. a) garantire un franco di quota non inferiore a 1 metro rispetto alla quota del battente idrico stimato relativamente al deflusso di piena due centennale, da documentare negli elaborati di progetto; b) realizzare fossi di guardia perimetrali, raccordati a valle con le naturali linee di drenaggio del territorio; c) realizzare sistemi di pre-allertamento ed allarme gestiti sotto responsabilità del direttore dei lavori; d) non intercettare e/o non arrecare pregiudizio alla falda idrica sotterranea, assicurando un franco minimo della copertura rocciosa naturale in posto compresa tra il fondo della cava e la superficie piezometrica della falda, non inferiore a 30 metri; Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia: Con nota 732 del 21 gen 2008, comunica che la zona nella quale ricade la cava non è sottoposta a dichiarazione di interesse ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

Soprintendenza per i Beni AAA.S.: con nota in data 19 nov 2007 prot. 10023, ha comunicato che la zona su cui il richiedente intende esercitare l'attività estrattiva non è assoggettata alle disposizioni di tutela ai sensi della Parte II del Decreto L.vo 42/2004; con successiva nota in data 29 mag 2015, di cui si dirà più avanti, la stessa si è espressa favorevolmente sul progetto aggiornato.

Il SERVIZIO URBANISTICA REGIONALE: Con prima Determinazione n. 85 del 24 giu 2008, rilevato che l'area ricade in Zona di Ripopolamento e Cattura "il Capitolo" che costituisce un ATD del sistema della potenzialità faunistica, ovvero area protetta e direttamente tutelata dal Putt/p e valutata le osservazioni della società e la relazione faunistica prodotta dalla stessa, ha ritenuto di rilasciare, con prescrizioni, l'autorizzazione paesaggistica limitatamente al solo approfondimento della cava in esercizio. Con successiva determina n. 94 del 15 mag 2014, riesaminata la proposta progettuale, e le integrazioni documentali acquisite, relative all'ampliamento di cava ricadente su fg. fg. 11 ptc. 70-30-67-64-62-65-68, coltivata a mezza costa fino alla profondità di mt. 49 dal piano campagna, con il metodo a gradoni di altezza variabile da 10 a 20 metri e pedata 7 metri, per un volume di materiale estraibile in totale pari a mc. 4.600.000, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica, per ampliamento su area individuata al fg. 11 ptc. 30 e quota parte delle ptc. 67 e 64, e con le seguenti prescrizioni: a) il ciglio superiore di cava deve essere mantenuto a distanza di 10 metri dai confini; b) compatibilmente con le esigenze tecniche di coltivazione provvedere in modo contestuale alle operazioni di coltivazione e di recupero ambientale; c) i cumuli di materiale dovranno essere oggetto di recupero attivo; d) prima di iniziare i lavori mettere a dimora perimetralmente all'area di cava, essenze arboree a rapida crescita. In primo il versante cava attiguo ai tracciati viari esistenti; e) adottare tutte le misure per abbattere le polveri; f) garantire la regolazione il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali; g) le

opere complementari devono essere realizzate all'interno dell'area di cava; h) a fine coltivazione omogeneizzare la nuova morfologia artificiale; i) rispetto delle prescrizioni dell'AdB della Puglia.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE: Con determina dirigenziale n. 102 del 20 mar 2015, che qui si intende integralmente trascritta, il Servizio Ecologia, sulla scorta del parere del comitato V.I.A., dei lavori della CdS ed in particolare degli esiti della CdS del 23 feb 2015 e della CdS decisoria del 04 mar 2015 e di tutti i pareri ed i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole, per l'ampliamento dell'attività estrattiva gestita dalla società Cementerai Costantinopoli S.r.l., su terreni catastalmente individuati al fg. 11 ptc.lla 30, 62, 64, 65, 67 e ptc.lla 70 (attuale 158), già interessata da coltivazione autorizzata con ultima Det. 29/2011, del Comune di Minervino Murge BT, a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti prescritti con la stessa determina 102/2015 e negli allegati facenti parte integrante. Nel contempo, la determina specifica che l'ampliamento oggetto di giudizio ambientale favorevole è quello definito nel progetto rimodulato, così come rappresentato negli elaborati tecnici da ultimo aggiornati/integrati, aventi data "gen 2015" sul frontespizio.

All'interno della procedura di V.I.A., sono stati acquisiti i pareri degli Enti e/o Uffici, ai quali occorre fare riferimento al fine di ottemperare alle prescrizioni imposte, tra cui particolare importanza riveste quanto prescritto dal Servizio Urbanistica Regionale con la det. 94/2014, circa la individuazione dell'area oggetto di intervento estrattivo in ampliamento, ridimensionato alle sole ptc.lla 30, 65p e 67p;

VISTA la nota della Soprintendenza per i Beni AAAS per la Provincia BAT, prot. MBAC-SBAP-BA STP 0007290 - CI 34.04.02/4.18 del 29 mag 2015 con la quale è accolta la soluzione progettuale proposta per il ripristino ambientale, in quanto ritenuta compatibile con le componenti paesaggistiche.

VISTA la documentazione scritto - grafica relativa al piano di recupero ambientale sottoposto al parere della Soprintendenza per i Beni AAAS (elaborato e relazione datati "mar 2015"), in atti prot. A00089/4501 del 31 mar 2015, sul quale la stessa si è espressa con la nota precitata. Detto piano di recupero prevede la ridestinazione dell'area all'uso agricolo ed al pascolo. Le operazioni di ripristino e recupero riguardano le scarpate ed il fondo cava e prevede, in particolare il rimodellamento morfologico dello stato dei luoghi, mediante utilizzo degli scarti di produzione (circa mc. 359.223) e, ove non sufficienti, mediante acquisto di materiale idoneo. Tutte le attività avranno inizio in modo contestuale alla coltivazione per concludersi dopo circa anni 2 dalla fine della coltivazione, durante i quali sarà realizzata la bonifica delle fronti di cava, il raccordo delle stesse con le pedate dei gradini ed i piazzali finali. Saranno realizzate, altresì, canalette di scolo delle acque superficiali, semina di essenze autoctone sulle pedate dei gradini, rinverdimento delle fronti mediante idrosemina. Il costo totale del recupero ambientale è pari a circa € 845.933,00.

VISTO il "piano di monitoraggio" trasmesso dal proponente alla Provincia BAT e, per conoscenza, a questo ufficio, in data prot. A00089/5063 del 14.04.2015, in adempimento alle prescrizioni imposte dal Comitato V.I.A. nel procedimento di V.I.A., e la nota di riscontro della Provincia BAT, prot. 29564 del 24 giu 2015, a cui la società dovrà attenersi;

VISTO il progetto di coltivazione e recupero ambientale, adeguato alle prescrizioni intervenute nel corso del procedimento di Autorizzazione Paesaggistica e di V.I.A., (elaborati datati gen 2015 e succ. integrazioni giu 2015) in atti prot. A00089/10 feb 2015/1843 e prot. A00089/7907/5 giu 2015 e prot. A00089/9183/n. 1 lug 2015;

L'area di cava presenta un assetto sub-orizzontale, leggermente degradante verso Sud-ovest e le quote s.l.m. variano da + 251 metri a + 210 metri. La coltivazione mineraria prevede l'approfondimento dello scavo sull'area di cava in esercizio ricadente sulla ptc. 158 (ex 70 ex 154)) fino a quota variabile da + 208 s.l.m. a + 206 s.l.m., mediante gradoni intervallati da pedate di larghezza mt. 6. La superficie

catastale di cava è pari a ettari 26.41.63, di cui ha 17.75.29 interessata dall'intervento estrattivo (volume estraibile mc. 3.093.700).

Lo scavo dai confini di cava è previsto in mt. 9 e mt. 15, come da progetto. Un buffer non inferiore a mt. 50 sarà lasciato a tutela della condotta del consorzio di bonifica, presente sul lato Est della cava, salvo nulla osta concesso dallo stesso "consorzio di bonifica" per scavo a distanza inferiore a mt. 50;

VISTA la relazione Piano di gestione dei rifiuti ex D.Lgs. 117/2008, in atti prot. 8579 del 22 giu 2015;

Considerato che:

- l'esercente ha la disponibilità dell'area giusta: a) titolo di proprietà in data 29 nov 2005 Rep. 56297 Racc 17157 notaio in Potenza Dott.ssa Beatrice Simone (fg. 11 pct. 30, 62, 64, 65, 67);

- l'esercente possiede le capacità tecniche ed economiche, in quanto già operatore di cava in esercizio;

Ritenuto di proporre il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento di cava in oggetto, comprendente anche l'area di cava in esercizio, a favore della società Cementeria Costantinopoli S.r.l. come da progetto adeguato in atti prot. A00089/10 feb 2015/1843 e prot. A00089/7907/5 giu 2015 e con tutte le prescrizioni intervenute nel presente procedimento da parte degli Enti e/o uffici, in particolare dal Servizio ecologia regionale, dal Servizio Urbanistica Regionale e dall'AdB della Puglia. Ritenuto, altresì di impartire prescrizioni ed ordini nei confronti del medesimo esercente;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

per delega del Dirigente del Servizio

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la l.r. 37/85 e s.m.i. e il Prae approvato con DGR 580/2007 e DGR 445/2010;

Visto le NTA e Putt/p approvato con DGR 1748/2000 e le NTA e PPTR approvato con DGR 176/2015;

Preso atto della regolarità dell'istanza di autorizzazione cava in oggetto e della documentazione di progetto allegata ed aggiornata in data 2015;

Preso atto della soluzione progettuale allegata all'istanza ed in particolare la soluzione ultima adeguata in atti prot. A00089/10 feb 2015/1843 e prot. A00089/7907/5 giu 2015, ritenuta conforme alla normativa di settore, tecnico-mineraria, paesaggistico-ambientale, igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Preso atto della nota della Soprintendenza per i Beni AAAS, prot. MBAC-SBAP-BA STP 0007290 - CI 34.04.02/4.18 del 29 mag 2015;

Vista la determina dirigenziale di V.I.A. n. 102 del 20 mar 2015 del Servizio Ecologia Regionale, con giudizio favorevole di compatibilità amb.;

Vista la determina dirigenziale n. 94 del 15 mag 2014 di rilascio autorizzazione paesaggistica, da parte del servizio Urbanistica Regionale;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover adottare direttamente il presente provvedimento, in quanto il CTRAE risulta abolito con D.G.R. 2463 del 23 nov 2014;

Ritenuto di confermare le prescrizioni citate in premessa e prescrivere ulteriori obblighi con il presente provvedimento;

Ritenuto di considerare, con l'adozione del presente provvedimento, assorbita ogni previgente autorizzazione all'esercizio di cava rilasciata sull'area di cava in argomento;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi della l.r 37/85 e s.m.i.,

DETERMINA

1. La società Cementeria Costantinopoli S.r.l. con sede alla S.S.93, Km. 74 - 85022 Barile (PZ) - P.IVA 01042740769- (esercente), è autorizzata, fino al 20 mar 2035, alla coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare per inerti sita in località "Bocca di Lupo" del Comune di Minervino Murge BT, fg. 11 ptc.IIe 158 (ex 70 ex 154) e ptc. 30-67parte e 64parte come da progetto in atti prot. 1843/2015 e succ. integrazioni prot. A00089/9183 /1 lug 2015, fatte salve le prescrizioni imposte dagli enti in premessa citati e imposte con il presente provvedimento. La superficie catastale di cava, dichiarata di ettari 26.41.63, di cui ettari 17.75.29 interessata dall'intervento estrattivo (volume estraibile mc. 3.093.700), è delimitata da n. 11 vertici individuati con pilastri saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportanti l'anno di apposizione (2015) e numerati da n. 1 a n. 11 come indicati sulla planimetria allegata, parte integrante del presente provvedimento;

2. Sono autorizzate le opere di recupero e ripristino ambientale delle aree di cava in oggetto, secondo le modalità previste dal progetto in atti prot. 1843/2015 e succ. integrazioni prot. A00089/9183/1 lug 2015, e comunque alle condizioni imposte dagli enti intervenuti nel presente procedimento, in premessa citati e confermate con il presente provvedimento, con particolare riferimento alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza per i Beni AAAS, dal Servizio Ecologia Regionale, dal Servizio Urbanistica Regionale e dall'AdB della Puglia.

3. Con l'adozione del presente provvedimento si ritiene assorbita la previgente autorizzazione, sulla ex ptc.IIa 158 (ex 70parte ex 154) del fg. 11 del Comune di Minervino Murge, ex Dec. 30/min/1998, Dec.

4. Ulteriori Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

- a) prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, realizzare le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava, con rete e paletti, oppure con muratura o rete e muratura, adeguata al contesto ambientale di riferimento e di altezza non inferiore a mt. 2,00 fuori terra; realizzare il cancello di ingresso e apporre i cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi", ecc. ecc., nonché, i pilastri come sopra indicato; realizzare il fosso di guardia in progetto;
- b) condurre i lavori di coltivazione della cava come da progetto in atti prot. 1843/2015 e succ. integrazioni prot. A00089/9183/1 lug 2015, con le prescrizioni, che qui si intendono integralmente trascritte, imposte di seguito e dagli Enti e/o Uffici intervenuti nel presente procedimento.
- c) I lavori di recupero ambientale saranno effettuati, compatibilmente con le esigenze tecniche di coltivazione, in modo contestuale alla coltivazione del giacimento che si attesterà alla quota di massima profondità + 205/208 s.l.m., come rappresentato in progetto;
- d) adempimento puntuale alle prescrizioni imposte, in particolare con la determina favorevole di V.I.A., adottata dal servizio Ecologia Regionale, n. 102 del 20 mar 2015, con la determina di Autorizzazione Paesaggistica n. 94/2014 del Servizio Urbanistica Regionale, ecc. ecc.;
- e) la distanza del ciglio superiore di scavo dalla linea di confine sarà mantenuta a mt. 9 e 15 come da progetto ed mt. 50 dalla condotta consorzio di bonifica presente all'esterno dell'area di cava, salvo nulla osta concesso dallo stesso consorzio di bonifica" per scavo a distanza inferiore a mt. 50;
- f) eventuali prescrizioni e/o divieti intervenuti, dopo l'adozione del presente provvedimento, a seguito di rinnovo pareri e/o autorizzazioni e/o licenze e/o nulla osta, pertinenti l'esercizio dell'attività estrattiva in argomento, ove applicabili, obbligano l'esercente al rispetto delle stesse, nonché ad aggiornare il progetto di cava da depositare presso questo ufficio e presso il Comune competente;
- g) garantire, il mantenimento della stabilità delle fronti di scavo, in modo costante ed anche in fase di coltivazione, in ottemperanza alla Ordinanza dirigenziale n. 3/2011;
- h) garantire sempre e comunque le condizioni di sicurezza del cantiere, documentate nei termini dell'Ordinanza 2/2011;
- i) tutte le apparecchiature necessarie nel processo di lavorazione, ancorché non fisse, devono essere regolarmente autorizzate, revisionate secondo le indicazioni della casa produttrice e/o in ottemperanza a precise disposizioni di legge;
- j) assicurare il divieto di accesso in cava agli estranei, a mezzo cartelli ammonitori recinzione, ingresso controllato, ecc. nel rispetto dell'art. 46 del D.P.R. 128/59;
- k) porre in essere tutte le misure che la tecnica moderna offre al fine di contenere le polveri ed i rumori conseguenti all'attività di cava ed acquisire le relative autorizzazioni, ex D.lgs. 152 e s.m.i., ove previsto;
- l) adempimento alle prescrizioni imposte dall'AdB della Puglia, ovvero: a) garantire un franco di quota non inferiore a 1 metro rispetto alla quota del battente idrico stimato relativamente al deflusso di piena due centennale, da documentare negli elaborati di progetto; b) realizzare fossi di guardia perimetrali, raccordati a valle con le naturali linee di drenaggio del territorio; c) realizzare sistemi di pre-allertamento ed allarme gestiti sotto responsabilità del direttore dei lavori; d) non intercettare e/o non arrecare pregiudizio alla falda idrica sotterranea, assicurando un franco minimo della copertura rocciosa naturale in posto compresa tra il fondo della cava e la superficie piezometrica della falda, non inferiore a 30 metri;
- m) l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, pertanto, non classificabili come "bosco", sarà oggetto di preventiva autorizzazione rilasciata dal servizio Foreste, ai sensi del regolamento regionale n. 10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi" e s.m.i.;
- n) trasmettere alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31

dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011 e succ. mod.;

o) munirsi di autorizzazione alle emissioni delle polveri ed acustiche, ai sensi di legge, da richiedersi presso il Competente Comune di Minervino Murge BT e Provincia BAT;

5. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene, sicurezza sul lavoro ed eventuali ordinanze o disposizioni emanate dall'autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:

a) la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

b) per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

c) prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 2.;

d) l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

e) qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la società è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Via Duomo, 33- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.L. n. 42 del 22.10.2004;

f) sono confermate tutte le prescrizioni imposte in sede di giudizio di compatibilità ambientale, di Autorizzazione Paesaggistica, di compatibilità idraulica e quant'altro emerso nel corso della procedura autorizzativa dell'attività estrattiva in oggetto;

6. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 846.000,00 (euroottocentoquarantaseimila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fidejussoria, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

7. Il presente provvedimento è valido fino al 20 mar 2035, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

8. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

9. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

10. Per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, in conformità al progetto, approvato anche in sede di V.I.A., l'Esercente deve utilizzare il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio e/o il materiale inerte residuo di cava, temporaneamente depositato all'interno della cava stessa. L'eventuale utilizzo di materiali provenienti dall'esterno cava, deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità competente, a norma delle vigenti leggi di settore.

11. I cumuli di terreno vegetale e/o materiale di cappellaccio non idoneo, depositato su area di cava, per il successivo riutilizzo nelle opere di recupero ambientale, non devono superare l'altezza di mt. 3 (tre);
12. Eventuale presenza di rifiuti prodotti in cava deve essere gestita a norma del D.Lgs. 152/2006 e s. m. m. e/o D.Lgs. 117/2008 e s.m.i.;
13. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di sicurezza, igienico-sanitarie, tutela paesaggistico - ambientale, urbanistica, idraulica, emissioni in atmosfera, ecc. ecc.;
14. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il preliminare parere favorevole dell'Autorità competente;
15. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
16. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
17. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
18. Ottenuto il presente provvedimento l'esercente:
 - deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
 - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
 - comunicare l'avvio dei lavori, mediante Denuncia di Esercizio ex combinato disposto D.P.R. 128/59 e D.Lgs 624/1996, anche al Comune di Minervino Murge BT, provvedendo anche al deposito di copia del progetto di cava approvato con il presente provvedimento;
19. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dall'Ufficio Attività Estrattive e/o da altra Autorità competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da leggi vigenti a quella data;
20. Il provvedimento è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
21. Il presente provvedimento è di competenza, ex l.r. 37/85 e s.m.i, del Dirigente del Servizio o suo delegato, ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;
- e) sarà notificato alla società esercente ed al sig. Sindaco del Comune interessato dall'intervento in

progetto;

f) Sarà trasmesso in copia al dirigente del Servizio Ecologia.

g) Il presente atto, composto da n° 13 facciate, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Antonello Antonicelli

Il delegato Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive

Ing. Angelo Lefons
